

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BENEDETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GIGLIOTTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) NERVI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) PERLINGIERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIOVANNI PERLINGIERI

Seduta del 31/03/2026

FATTO

Con il ricorso del 27 luglio 2025, si contesta la legittimità della segnalazione nella Centrale d'Allarme Interbancaria effettuata dall'intermediario resistente con riferimento ad un assegno bancario. Si rappresenta che:

- il ricorrente è titolare di due conti correnti presso la convenuta, uno personale e uno intestato a società a responsabilità limitata semplificata del quale è legale rappresentante;
- in data 30 aprile 2025, lo stesso emetteva un assegno dell'importo di € 3.800,00 tratto sul conto societario;
- l'assegno, presentato all'incasso il 2 maggio 2025, veniva reso impagato il successivo 5 maggio con causale *'firma di traenza per rappresentanza di soggetto non autorizzato'*;
- il ricorrente scopriva successivamente la segnalazione in CAI a suo nome come persona fisica, senza preavviso, con validità dall'8 maggio al 7 novembre 2025, codice revoca 02 – *'emissione di assegno senza autorizzazione'*;
- il 13 giugno 2025, la posizione veniva regolarizzata dal ricorrente con liberatoria del beneficiario;
- nonostante reclami e solleciti, la banca confermava la segnalazione, motivandola con assenza del timbro societario sull'assegno;
- il ricorrente presentava esposto alla Banca d'Italia il 26 giugno 2025;
- la segnalazione era erronea in quanto l'assegno proveniva da conto societario attivo e la firma del legale rappresentante è valida anche senza timbro; al limite la stessa doveva essere riferita alla società, non alla persona fisica;

- la convenuta violava gli obblighi di diligenza e correttezza non verificando la natura dell'assegno e non informando il cliente, con conseguenti danni patrimoniali e non patrimoniali a carico del ricorrente per la preclusione all'emissione di assegni, il rigetto apertura di nuovo conto, la perdita opportunità di accesso al credito, oltre a un danno reputazionale.

Con il ricorso, l'istante chiede la cancellazione della segnalazione, con risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, calcolati in complessivi € 4.000,00, oltre spese legali.

Con controdeduzioni del 30 settembre 2025, si costituisce la banca convenuta, precisando che

- il 2 maggio 2025 veniva presentato per il pagamento un assegno di € 3.800,00 tratto sul conto societario, firmato dal ricorrente senza indicazione della denominazione sociale;
- l'8 maggio 2025 la banca segnalava il nominativo del ricorrente in CAI per '*mancanza di autorizzazione*' e causale '*firma di traenza per rappresentanza di soggetto non autorizzato*', con conseguente revoca di sistema per sei mesi (dall'8 maggio al 7 novembre 2025);
- la segnalazione è automatica e non richiede preavviso in caso di difetto di autorizzazione;
- non è fornita alcuna allegazione probatoria a supporto della richiesta risarcitoria, e la domanda di rimborso delle spese legali è infondata, per la non complessità della materia.

La banca chiede l'integrale rigetto del ricorso per infondatezza in fatto e diritto.

Il ricorrente deposita memorie di replica del 21 ottobre 2025, richiamando la responsabilità contrattuale della banca per violazione dell'obbligo di diligenza professionale qualificata; la convenuta avrebbe dovuto verificare la corretta imputazione soggettiva del titolo, richiedere documenti aggiuntivi e accertare i poteri di firma. L'istante insiste nel riferire degli errori in cui è sarebbe incorsa la banca, che imputava la segnalazione alla persona fisica anziché alla società; ometteva preavviso e possibilità di regolarizzazione, violando principi di correttezza e buona fede, e applicava impropriamente la causale che presuppone firma di soggetto estraneo al rapporto, mentre il firmatario era il legale rappresentante. Quanto all'assenza di timbro sociale, si evidenzia che è mera irregolarità formale, non causa di '*emissione senza autorizzazione*'. Pertanto, il ricorrente insiste per l'accoglimento delle domande proposte con ricorso.

La banca presenta controrepliche del 6 novembre 2025, ribadendo che la segnalazione in CAI non è frutto di discrezionalità, ma atto dovuto ai sensi della normativa vigente. Sottolinea l'assenza di obbligo di preavviso, non previsto per la fattispecie di '*emissione senza autorizzazione*', e ribadisce la correttezza delle causali di segnalazione.

DIRITTO

La controversia ha a oggetto la richiesta di accertamento della illegittimità della condotta della banca in relazione a una segnalazione in Centrale d'Allarme Interbancaria (CAI) con riferimento a un assegno bancario, del valore di € 3.800,00, sottoscritto dal ricorrente come rappresentante legale di una società ma senza apposizione del timbro societario.

L'assegno veniva comunicato '*impagato*' con causale '*firma di traenza per rappresentanza di soggetto non autorizzato*', e la banca segnalava il nominativo del ricorrente in CAI per '*mancanza di autorizzazione*', con conseguente revoca di sistema per sei mesi (dall'8 maggio al 7 novembre 2025). In via preliminare, occorre fare una precisazione in ordine alla qualificazione soggettiva del ricorrente, che, nel modulo di ricorso, si dice 'consumatore'. Pur a fronte della mancata contestazione sul punto da parte dell'intermediario, rileva che dalla documentazione acclusa al ricorso e dalle dichiarazioni delle parti, la segnalazione in CAI fatta a nome dell'istante come persona fisica è relativa a un assegno tratto sul conto societario intestato alla società a responsabilità limitata semplificata, della quale è legale rappresentante. Per questo, il Collegio è chiamato a decidere della controversia nella sua composizione relativa alle liti che coinvolgono un 'non consumatore'.

Nel merito, il ricorrente contesta la legittimità della segnalazione per '*mancanza di autorizzazione*' che,

nella ricostruzione proposta, presupporrebbe un conto estinto o la revoca dell'autorizzazione; viceversa l'omessa apposizione del timbro sarebbe mera irregolarità formale e non causa di segnalazione CAI. Lamenta, inoltre, che la banca imputava ingiustamente la segnalazione alla persona fisica anziché alla società, e ometteva il preavviso e la possibilità di regolarizzazione, violando principi di correttezza e buona fede.

L'art. 11, r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736 (l. assegni) prevede che *«ogni sottoscrizione deve contenere il nome e cognome o la ditta di colui che si obbliga»*.

L'Associazione Bancaria Italiana ha chiarito le regole di condotta che devono orientare le banche in caso di assegni emessi dal legale rappresentante di società: colui che trae l'assegno non in proprio ma in virtù di un potere di rappresentanza dell'ente titolare della convenzione di assegno deve rendere palese tale situazione, spendendo il nome della società (parere n. 1349 dell'11 maggio 2017). Talché l'assegno emesso su conto intestato a società ma privo di indicazione cartolare che lo riferisca a quest'ultima deve considerarsi emesso in mancanza di autorizzazione.

Coerentemente, ai fini della segnalazione in CAI, l'iscrizione deve essere effettuata in danno del nominativo del rappresentante che ha agito senza spendita del nome della società. È orientamento anche della giurisprudenza di legittimità (Cass. 9 giugno 2006, n. 13463) che la mancata spendita del nome della società renda nulla la sottoscrizione di girata e che i requisiti per la girata ex art. 11 l. assegni non consentono di applicare le norme generali sulla rappresentanza. La *ratio* della norma è sempre *«consentire la chiara, certa ed univoca identificazione del soggetto che sottoscrive [...], così obbligandosi in via cartolare»*, cosa che *«per gli enti [...] può avvenire solo se, accanto alla firma o sigla del rappresentante, risulti la menzione della denominazione sociale e ciò proprio al fine di stabilire il collegamento funzionale tra chi sottoscrive e l'ente in nome e per conto del quale avviene la sottoscrizione»*.

Nello stesso senso anche l'orientamento di questo Arbitro (cfr. ex multis Collegio di Palermo, decisione n. 3171 del 2023; Collegio di Bari, decisione n. 23346 del 2019; e Collegio di Roma, decisione n. 18050 del 2021): *«L'assegno emesso sul conto intestato a una società, ma privo di indicazione cartolare che lo riferisca a quest'ultima, deve considerarsi emesso in mancanza di autorizzazione, con conseguente obbligo dell'intermediario, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 386/1990, di procedere all'iscrizione del nominativo del traente in CAI»*).

Quanto alla causale utilizzata (*'firma di traenza per rappresentanza di soggetto non autorizzato'*), la banca si rifà, nel caso, alle causali indicate nella circolare del Ministero dell'Industria 30 aprile 2001, n. 3512.

Ancora, nell'ipotesi di mancanza di autorizzazione, non è consentita alcuna regolarizzazione tardiva dell'assegno, ai sensi degli artt. 1 e 9, l. n. 386 del 1990. Pertanto, l'iscrizione del nominativo del traente deve essere effettuata dall'istituto trattario, senza bisogno di alcuna altra formalità, entro e non oltre il ventesimo giorno dalla presentazione al pagamento del titolo.

La segnalazione è un atto dovuto per l'intermediario e non è in alcun modo evitabile o sanabile.

Il preavviso di cui all'art. 9 bis, l. n. 386 del 1990 è previsto, poi, per il solo caso di mancato pagamento dell'assegno per difetto di provvista. La disposizione non è applicabile al caso in cui l'iscrizione nell'archivio CAI è dovuta alla mancata autorizzazione del traente a emettere il titolo (Collegio di Roma, decisione n. 18976 del 2020; Collegio di Bologna, decisione n. 22863 del 2019).

Se ne deduce che, ai fini della legittimità della segnalazione di mancanza di autorizzazione, non è richiesto l'invio del preavviso di segnalazione (Collegio di Roma, decisione n. 18976 del 2020; Collegio di Bologna, decisione n. 22863 del 2019).

In definitiva, non è possibile accertare alcuna illegittimità della condotta della banca convenuta. Devono respingersi, dunque, anche la richiesta risarcitoria, comunque priva di adeguata allegazione probatoria, e la richiesta di rimborso delle spese legali sostenute per il presente procedimento.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE